

Relazione degli Amministratori ai sensi dell'articolo 125-ter T.U.F. e dell'articolo 84-ter del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato)



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI
ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI
SAFILO GROUP S.P.A.
CONVOCATA PER IL GIORNO
27 APRILE 2011 IN UNICA CONVOCAZIONE**

**(Relazione redatta ai sensi dell'articolo 125-ter T.U.F. e dell'articolo
84-ter del Regolamento Emittenti)**

ASSEMBLEA degli azionisti 27 aprile 2011

Indice

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO	3
SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO	4

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale, la sede secondaria della Società e Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'articolo 125-ter T.U.F. e dell'articolo 84-ter del Regolamento Emittenti, una relazione sulle proposte concernenti le seguenti materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, alla quale siete stati convocati a partecipare, presso la sede secondaria della Società, sita in Padova, Zona Industriale, Settima Strada n. 15, in unica convocazione per il giorno 27 aprile 2011, alle ore 14.00:

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 - Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 - Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione - Delibere inerenti e conseguenti***
- 2. Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente, previa determinazione dei compensi per l'intero periodo di durata in carica***

Primo punto all'ordine del giorno

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 - Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 - Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione - Delibere inerenti e conseguenti

Si rinvia integralmente alla documentazione relativa a questo punto dell'ordine del giorno che verrà messa a Vostra disposizione presso la sede sociale, la sede secondaria della Società in Padova e presso Borsa Italiana S.p.A. e sarà consultabile nel sito Internet della Società all'indirizzo www.safilo.com (sezione Investor Relations/Documenti Finanziari/Bilanci e Relazioni) nei termini di legge, in ogni caso entro e non oltre il 5 aprile 2011.

Secondo punto all'ordine del giorno

Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente, previa determinazione dei compensi per l'intero periodo di durata in carica

Signori Azionisti,

scade per compiuto mandato il Collegio Sindacale della Vostra Società; Vi invitiamo, pertanto, a provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo.

Fermo restando quanto già indicato nell'Avviso di convocazione dell'Assemblea, Vi ricordiamo che la nomina del Collegio sindacale avviene secondo le modalità indicate nell'articolo 27 dello Statuto sociale, pubblicato nel sito internet della Società nella sezione *Investor Relations/Corporate Governance* ed allegato alla presente, a cui si riporta integralmente.

Di seguito vengono riassunte brevemente la procedura per il deposito delle liste e le modalità di elezione.

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La nomina dei Sindaci da parte dell'Assemblea avverrà sulla base di liste presentate dai soci, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Le liste dovranno contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, indicanti i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente, sottoscritte dai soci che le presenteranno, dovranno essere depositate, presso la sede sociale, secondo le modalità indicate nell'Avviso di convocazione, almeno venticinque (25) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione e dovranno essere corredate:

- (i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. La certificazione comprovante la titolarità della quota minima necessaria alla

- presentazione delle liste, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, potrà essere prodotta alla Società anche successivamente al deposito purché almeno ventuno (21) giorni prima della data dell'Assemblea;
- (ii) di una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;
 - (iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
 - (iv) di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza di requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale;
 - (v) della dichiarazione dei candidati in merito all'accettazione della candidatura ed in merito al numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'Assemblea;
 - (vi) di eventuali ulteriori informazioni richieste ai sensi della normativa legislativa e regolamentare vigente.

Le liste per le quali non saranno osservate le disposizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate.

Nel caso in cui alla data di scadenza per il deposito sia depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale data; in tale caso, la soglia per la presentazione delle liste, pari al 2,5% del capitale sociale della Società, così come indicata nell'avviso di convocazione, sarà ridotta alla metà. La Società darà notizia di tali circostanze senza indugio e con le modalità stabilite dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Le liste depositate verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, almeno ventuno (21) giorni prima dell'Assemblea in unica convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei membri del Collegio sindacale.

L'Assemblea nominerà quale Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo espresso dalla lista di minoranza, se presentata.

Viceversa, qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, tutti i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa e nelle sue rispettive sezioni.

In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

Con riferimento alla determinazione del compenso spettante al Collegio sindacale, si invitano i soci depositanti le liste a formulare proposte relative all'emolumento dei sindaci effettivi. Si evidenzia come per gli esercizi precedenti sia stato deliberato, quale emolumento per l'esercizio della funzione e per il periodo di durata in carica, l'importo previsto dalle tariffe minime dei Dottori Commercialisti, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione.

*** *** ***

Tutto ciò premesso, l'Assemblea viene invitata a:

- votare le liste dei candidati alla carica di Sindaco presentate nei termini e con le modalità previste dall'articolo 27 dello Statuto e rese pubbliche ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari;
- di nominare il Presidente del Collegio Sindacale secondo quanto disposto dall'articolo 27 dello Statuto;
- *[Delibera relativa al compenso].*

Padova, 16 marzo 2011

p. il Consiglio di amministrazione

Melchert Frans Groot
Presidente

COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 27)

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Per i requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza dei sindaci, per le loro attribuzioni, per la determinazione della loro retribuzione e la durata dell'ufficio si osservano le norme vigenti; in particolare, ai fini dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti all'attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale o tributario e l'economia o la finanza aziendale nonché i settori di attività di cui al precedente articolo 4, i settori della moda, del lusso, dell'industria manifatturiera, e quelli finanziario, creditizio e assicurativo.

La nomina dei Sindaci da parte dell'Assemblea avverrà sulla base di liste presentate dai soci, con la procedura di seguito descritta, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

A) Presentazione delle liste

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che singolarmente o unitamente ad altri soci, al momento della presentazione della lista, siano complessivamente titolari almeno della percentuale di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria prevista dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la nomina del Collegio Sindacale. Di tale percentuale e delle procedure di nomina viene data informativa nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Ogni soggetto legittimato a intervenire e votare in Assemblea, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona o a mezzo di società fiduciaria, più di una lista.

In caso di violazione delle disposizioni che precedono da parte di uno o più soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea, del relativo voto non si tiene conto rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Le liste, indicanti i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque (25) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità

stabilita dalla disciplina *pro tempore* vigente, e dovranno essere corredate:

- (i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. La certificazione comprovante la titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, potrà essere prodotta alla Società anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea, o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente ;
- (ii) di una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144 *quinquies* con questi ultimi;
- (iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- (iv) di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza di requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale;
- (v) della dichiarazione dei candidati in merito all'accettazione della candidatura ed in merito al numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'Assemblea;
- (vi) di eventuali ulteriori informazioni richieste ai sensi della normativa legislativa e regolamentare vigente.

Le liste per le quali non sono osservate le disposizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

Le liste depositate sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea in unica o prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei membri del Collegio sindacale, o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente.

B) Votazione

Ogni avente diritto al voto potrà votare, anche se per interposta persona o tramite società fiduciaria, una sola lista.

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea ("Lista di Maggioranza") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi ed uno supplente.

Il terzo Sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalla lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima tra le liste presentate

e votate da parte di soggetti che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("Lista di Minoranza"), eleggendo rispettivamente il primo ed il secondo candidato della lista, nell'ordine progressivo con il quale essi sono elencati nella lista stessa.

In caso di parità di voti tra liste si procederà a successive votazioni da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

L'Assemblea nomina quale Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo espresso dalla lista di minoranza.

Fatto salvo quanto sopra, per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste, ivi comprese le ipotesi in cui, alla scadenza del termine per il deposito delle liste, venisse presentata un'unica lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, si applicano le norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. In ogni caso, qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa nelle rispettive sezioni.

In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

C) Sostituzione

In caso di sostituzione dalla carica di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista cui apparteneva il Sindaco sostituito, secondo l'ordine ivi indicato. Sono fatte salve ulteriori procedure di sostituzione stabilite da disposizioni di legge o regolamentari vigenti.

L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

I Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli Amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.

I componenti il Collegio Sindacale non possono ricoprire cariche analoghe in più di cinque società quotate. Si applicano agli stessi i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dall'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e relativa normativa regolamentare di attuazione.

Ciascun Sindaco effettivo e supplente non potrà essere Amministratore o dipendente di società o enti che controllano la Società; sono fatti salvi gli

ulteriori limiti al cumulo degli incarichi eventualmente stabiliti dalle disposizioni di legge o regolamentari vigenti.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 17.